

## COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) STELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTONI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BENINCASA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) DI NELLA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore BENINCASA MAURIZIO

Seduta del 11/10/2018

### FATTO

Il ricorrente, che si qualifica come fideiussore di una società fallita, deduce la scorrettezza della condotta tenuta dalla banca convenuta nel corso dei rapporti bancari intrattenuti con il cliente, con particolare riferimento a un contratto di *sale and lease back* stipulato dalla società debitrice nel 2007, che avrebbe natura simulatoria, e a una segnalazione in Centrale dei Rischi eseguita sempre nel 2007, che avrebbe natura illegittima in quanto non preceduta da preavviso e in ogni caso inveritiera. Si rivolge all'ABF per accertare tali circostanze.

Nelle repliche, il ricorrente rileva che l'operazione di *sale e lease back* sarebbe stata "pilotata" dall'intermediario, al punto che la liquidità dalla stessa riveniente, non liberamente gestita dalla società debitrice (a differenza di quanto sostenuto dalla controparte), non ha potuto essere utilizzata per il ripianamento delle pendenze in essere. L'intermediario con le controdeduzioni, preliminarmente, eccepisce che il ricorso risulta irricevibile per incompetenza temporale; in esso si denuncierebbe 1) un vizio genetico relativo a un contratto stipulato nel 2007; 2) l'illegittimità per mancato preavviso e per inveridicità di una segnalazione in Centrale dei Rischi avvenuta nel 2007. Le condotte rappresentate risultano anteriori al 1 gennaio 2009 ed esulano dalla competenza temporale dell'ABF.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Nel merito osserva che il contratto di *sale and lease back* è stato stipulato dal ricorrente, con un soggetto terzo al fine di ottenere la liquidità necessaria per onorare il proprio debito discendente da un contratto di mutuo stipulato con la banca convenuta. Quest'ultima non ha mai sollecitato la stipulazione del contratto. In ogni caso il mutuo era già assistito da una garanzia ipotecaria e da una garanzia consortile di Confidi del 40%; inoltre l'afflusso di liquidità derivante dal contratto di *sale and lease back* è stata gestita dal ricorrente in totale autonomia, giacché "nemmeno un euro – oltre quanto dovuto – è transitato sui c/c della [banca convenuta]". Con riferimento poi alla segnalazione in Centrale dei Rischi, rileva che essa è avvenuta a novembre 2007, dopo numerose diffide formali, incontri, proposte di rientro e solleciti, a partire da marzo 2007.

## DIRITTO

Il Collegio è chiamato, preliminarmente, ad esaminare l'eccezione di incompetenza temporale formulata dall'intermediario. L'eccezione è fondata.

Tutte le censure formulate dal ricorrente, infatti, sono collocate temporalmente in un periodo anteriore al 1° gennaio 2009. Ebbene, le Disposizioni Banca d'Italia sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, emanate il 12 dicembre 2011 (in vigore dal 1° gennaio 2012), alla Sez. I, par. 4 (Ambito di applicazione oggettiva) dispongo che: "Non possono essere sottoposte all'ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al 1° gennaio 2009". Difetta, pertanto, l'ammissibilità del ricorso.

## PER QUESTI MOTIVI

**Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
FLAVIO LAPERTOSA